

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

Caso pratico in tema di risoluzione del contratto di distribuzione,
restituzione per equivalente delle prestazioni già eseguite
e risarcimento del danno, alla luce della recentissima sentenza del
Tribunale ordinario di Napoli del 29 Aprile 2014

Il Tribunale di Napoli, nella recentissima sentenza del 29 Aprile 2014, ha stabilito che:

<< secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione {Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533} che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni

Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Nella fattispecie in esame la società attrice ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico avendo depositato **il contratto di distribuzione** con il quale conferiva alla società americana il diritto esclusivo di distribuire e vendere all'interno del Territorio i prodotti contraddistinti con i marchi. Con il predetto contratto il distributore si impegnava ad acquistare in nome e per conto proprio i prodotti dalla società e ad adoperarsi al meglio per promuovere la rivendita della gamma completa dei Prodotti nel Territorio. Il Distributore si impegnava altresì ad incrementare le vendite e la diffusione dei prodotti. Il contratto prevedeva per il primo anno, un minimo garantito di 2000 casse.

La società attrice sul presupposto che il distributore non solo non aveva provveduto al pagamento di alcune casse di vino per un importo pari ad euro ... ma era rimasta inadempiente agli obblighi contrattuali, primo tra tutti quello di promuovere e

incrementare la vendita dei prodotti , ha chiesto dichiararsi risolto il contratto.

Applicando i principi sopra esposti il **contratto di distribuzione** atteso il grave inadempimento da parte della convenuta va dichiarato risolto.

Per principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 c.c., comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche

obbligazioni (v.,ex plurimis: Cass. 19/5/2003 n. 7829; Cass. 11/3/2003 n. 3555; Cass. 14/1/2002 n. 341; Cass. 4/6/2001 n. 7470). Inoltre se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei" (Cass. 15/5/1996 n. 4498).

Nella fattispecie in esame dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'enologo ... emerge che trattandosi di vini di **"pronta beva"** e confezionati in bottiglie recanti una etichetta redatta secondo le direttive della **Food and Drug Administration degli USA** e che una eventuale restituzione non consentirebbe una collocazione sul mercato italiano. Pertanto la restituzione per equivalente rimane un rimedio addirittura meno gravoso anche per l'ontrato.

Pertanto, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro Tenuto conto che le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono a un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, sulla somma di euro ... decorreranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, va senz'altro riconosciuto il **danno da lucro cessante** consistente nelle perdite subite a causa del comportamento colpevole della società convenuta e che può ragionevolmente farsi coincidere con il mancato raggiungimento da parte del Distributore dell'obiettivo minimo che lo stesso aveva garantito per la durata dell'anno

contrattuale. Pertanto avendo il distributore acquistato solo 600 casse su 2000 garantite il danno per la società attrice può essere quantificato nella misura richiesta di euro ... supponendo ordini di vino più economico tra quelli prodotti . Tale somma rivalutata ad oggi e comprensiva degli interessi legali ammonta ad euro Pertanto la società convenuta va condannata al pagamento della somma di euro ... oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo. >>.

Il Tribunale di Napoli nella suddetta sentenza ha accolto la tesi della società attrice.

Infatti la società attrice ha messo in evidenza che, come si evince anche dalla consulenza tecnica di parte dell'enologo ..., **un'eventuale restituzione da parte della società convenuta delle bottiglie di vino ricevute dalla società attrice sarebbe stata, per quest'ultima, assolutamente inutile ed addirittura dannosa**, atteso che:

- 1) trattavasi di vini “**di pronta beva**”, così denominati per l'attitudine ad essere consumati nell'anno seguente la vendemmia (e stiamo parlando di vini della vendemmia 2008), con conseguente perdita di appetibilità commerciale in un mercato competitivo come quello italiano;
- 2) il processo di decadimento dei vini è ancora più accelerato, a seguito di stress termici causati da eventuali inadeguate condizioni di conservazione oppure dai lunghi trasporti via nave;
- 3) i vini erano stati confezionati in bottiglie recanti una etichetta redatta secondo le direttive della Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America, con diciture in lingua italiana ed inglese e pertanto non era possibile collocarli sul mercato nazionale italiano;

4) le bottiglie eventualmente restituite sarebbero dovute essere stappate in Italia, separando il vino dai materiali di confezionamento, al fine di smaltire questi ultimi quali rifiuti speciali da consegnare a ditte autorizzate e vendere il vino a distillerie o acetifici.

Dunque la restituzione delle bottiglie di vino sarebbe stata dannosa ed antieconomica in relazione alle spese di manodopera, ai materiali di confezionamento recuperabili solo a seguito di riciclo, alla necessità di smaltimento come rifiuti speciali.

In sostanza, con la restituzione delle bottiglie, la società attrice si sarebbe trovata a dover sostenere ulteriori costi perché il valore di recupero del vino sarebbe stato quasi pari alle spese della manodopera occorrente a stappare le bottiglie, mentre il valore di recupero dei materiali di confezionamento sarebbe stato addirittura negativo, dal momento che per il loro smaltimento occorre pagare un importo.

Conseguentemente, si è chiesto all'On.le Giudicante di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per grave, colpevole e definitivo inadempimento della convenuta e di condannare la società convenuta alla restituzione e/o reintegrazione per equivalente e cioè al pagamento del prezzo pattuito delle bottiglie stesse ricevute e non pagate di euro ... , atteso che la reintegrazione e/o restituzione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, nell'ipotesi in cui, la restituzione dell'eadem res debita sarebbe inutile, proprio come nel caso in esame, in cui la restituzione delle medesime bottiglie consegnate alla società

convenuta sarebbe stata per la società attrice assolutamente inutile ed addirittura dannosa.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice, si ricorda che la S.C. di Cassazione, con la sentenza del 07/03/1991 n. 2402, ha stabilito che, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima (come si verifica nel caso in cui la pretesa risolutoria sia respinta per difetto dell'imputabilità dell'inadempimento stesso), potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell'art. 1455 c.c. .

Del resto, il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453 comma primo ultima parte c.c. in ogni caso e, cioè, sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto sia quando rivendichi la relativa esecuzione ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o attualmente eliminate, per cui la pretesa risarcitoria è accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo (Cass. 23/07/1994 n. 6887).

Tra l'altro, come ha giustamente affermato la S.C. di Cassazione con la sentenza 22/02/2001 n. 2613, è ben possibile proporre ai sensi dell'art.

183 c.p.c. domanda di risarcimento del danno, senza che ciò comporti una mutatio libelli, posto che la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, mediante restituzione dell'eadem res debita. Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui la richiesta di risarcimento danni è stata avanzata sin dall'atto di citazione.

Si ricorda che nell'anno di durata contrattuale la società convenuta aveva ordinato solo 600 casse di vino, mentre il quantitativo minimo stabilito era di 2.000 casse di vino.

Dunque, la società convenuta avrebbe dovuto ordinare altre 1.400 casse di vino e, considerato che ogni cassa contiene 12 bottiglie, atteso che il mancato guadagno corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita meno il prezzo di costo, il calcolo è il seguente: euro ... – euro ... = euro ... x 12 x 1.400 = euro

Dunque la società attrice ha subito un ulteriore danno di Euro

Infatti, è agevole calcolare questo danno ulteriore, laddove si suppongano ordini di vino Falanghina Campi Flegrei DOC 2008 o di Campania Rosato IGT 2008, cioè dei vini più economici tra le tipologie prodotte dalla società attrice ed oggetto di contratto, considerando tra l'altro che la società convenuta aveva libera scelta in merito alla tipologia di vino da ordinare.

Tutto ciò per dire che la configurazione giuridica che, nel nostro ordinamento, assume l'istituto della risoluzione per inadempimento, è quella di un diritto potestativo che la legge attribuisce al contraente non inadempiente in seguito all'inadempimento della controparte, diritto consistente nel potere

di sciogliere il rapporto giuridico conseguente alla stipula del valido contratto.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it